

CIRCOLARE SETTIMANALE

NUMERO 45 DEL 7 DICEMBRE 2017

LA SETTIMANA IN BREVE

- **LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA**

Pagina 2

LA SCHEDA INFORMATIVA

- **LE NOVITÀ DEL DECRETO FISCALE CONVERTITO IN LEGGE**

Un riepilogo delle novità fiscali introdotte dal decreto fiscale collegato alla legge di Stabilità 2018, aggiornate alla sua conversione in Legge n. 172/2017, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 248 del 05.12.2017.

Pagina 4

AGGIORNAMENTO CONTINUO: IL SAPERE PER FARE

- **L'ACCONTO IVA**

Nella nostra consueta rubrica riepiloghiamo, in vista del termine del 27.12.2017, le modalità di determinazione dell'acconto IVA.

Pagina 17

PRASSI DELLA SETTIMANA

- **LE RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Una sintesi dei contenuti delle Risoluzioni dell'Agenzia in ordine cronologico

Pagina 26

- **I COMUNICATI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Una sintesi dei contenuti dei Comunicati dell'Agenzia in ordine cronologico

Pagina 26

SCADENZARIO

- **SCADENZARIO DAL 07.12.2017 AL 22.12.2017**

Pagina 27

LA SETTIMANA IN BREVE

Vediamo insieme la carrellata delle principali notizie fiscali della settimana caratterizzato dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto fiscale collegato alla Legge di Stabilità 2018.

Decreto fiscale: testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 05.12.2017 il testo del decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2018. Il DDL di conversione era stato approvato in via definitiva il 30 novembre con testo identico a quello approvato dal Senato in prima lettura. Tra i temi di maggiore interesse si ricordano:

- ◆ Riapertura della rottamazione delle cartelle esattoriali
- ◆ Equo compenso per professionisti e lavori autonomi
- ◆ Voluntary disclosures
- ◆ Estensione split payment
- ◆ Semplificazioni nella trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute
- ◆ Incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari e in materia di audiovisivo
- ◆ Detraibilità in dichiarazione degli alimenti a fini medici speciali
- ◆ Deroga degli adempimenti per i contribuenti colpiti da calamità naturali.

Rottamazione cartelle: pubblicati i modelli per i carichi 2000-2017

Coloro che intendono aderire alla "rottamazione" devono presentare la domanda di adesione compilando, entro il 15 maggio 2018, l'apposito form online. In alternativa è possibile presentare la domanda di adesione alla Definizione agevolata 2000/17 entro il 15 maggio 2018:

- ◆ alla casella pec della Direzione Regionale di Agenzia delle entrate-Riscossione di riferimento,
- ◆ inviando il Modello DA 2000/17 e allegando la copia del documento di identità.

Il 5 dicembre i modelli per l'adesione sono stati pubblicati sul sito Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Marca dei servizi: l'Agenzia ne spiega l'uso

L'Agenzia delle entrate, con un comunicato ha annunciato la nascita della nuova marca dei servizi, un contrassegno adesivo di cui il contribuente dovrà munirsi per pagare i tributi speciali catastali e le tasse ipotecarie. La "marca dei servizi":

- ◆ è emessa nella forma di una comune marca da bollo adesiva;
- ◆ è già disponibile presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati;
- ◆ dovrà essere usata per adempiere alla prestazione tributaria richiesta per visure catastali, ispezioni ipotecarie o altre certificazioni presso gli sportelli degli Uffici Provinciali - Territorio delle Entrate
- ◆ dovrà essere apposta sui modelli di richiesta e sulle domande di volture presentati.

Bonus pubblicità: anche per campagne pubblicitarie sulle testate online

In merito al credito di imposta per investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, la legge ha demandato ad un Regolamento di attuazione il compito di disciplinare tutti gli aspetti della misura. Il Regolamento è in corso di adozione. Nel frattempo il Dipartimento dell'editoria e dell'informazione ha pubblicato un comunicato con le principali indicazioni che saranno contenute nel regolamento attuativo.

Credito d'imposta e beni confiscati 2017. Firmato l'accordo sul Social bonus

Firmato il 28 novembre 2017 l'accordo tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l'ANBSC e l'ANCI per dare attuazione al piano di valorizzazione degli Enti del terzo settore, anche mediante il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili o immobili, confiscati alla criminalità organizzata.

Mipaaf. Novità per il settore agroalimentare

Con comunicato il MIPAAF (Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali) rende nota l'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri, di rilevanti novità per il settore agroalimentare. Tra le novità un nuovo disegno di legge, il riordino di Agea (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) e la riforma della legislazione forestale con la creazione del Testo unico forestale.

Passando alla recente giurisprudenza, segnaliamo due sentenze.

In particolare, nella massima collegata all'Ordinanza del 17/11/2017 n. 27376 della Corte di Cassazione è stato precisato che ha diritto alla agevolazione per l'acquisto della prima casa il soggetto che, al momento dell'acquisto, sia proprietario di un altro immobile utilizzato come studio professionale.

La seconda sentenza è della Corte di Giustizia Europea che ha chiarito che se il contribuente è sottoposto ad un accertamento amministrativo finalizzato a determinare la base imponibile dell'IVA, potrà sempre chiedere all'amministrazione precedente, di visionare i dati contenuti nel fascicolo che lo riguarda.

INFORMAZIONE FISCALE

Ai Sig.ri Clienti

Loro Sedi
OGGETTO: Le novità del Decreto fiscale convertito in Legge

Il 30 novembre 2017 è stato approvato in via definitiva il testo del DDL di conversione del decreto fiscale collegato alla Legge di stabilità 2018. Il decreto è stato poi convertito nella Legge n. 172/2017 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 248 del 05.12.2017.

Di seguito un riepilogo delle novità fiscali introdotte dal decreto, aggiornate alla sua conversione in Legge.

LE NOVITA' DEL DECRETO FISCALE CONVERTITO IN LEGGE	
<p style="text-align: center;">ESTENSIONE DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI CARICHI</p> <p style="text-align: center;">(Art. 1)</p>	<p>Una delle maggiori novità contenute nel decreto fiscale collegato alla stabilità 2018 è la riapertura della cd. rottamazione delle cartelle esattoriali, introdotta proprio l'anno scorso con il decreto fiscale 193/2016¹ collegato alla Legge di Stabilità 2017. L'articolo 1 del decreto 2018 si muove su due diversi fronti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ da un lato estende la definizione agevolata dei carichi ai soggetti che sono decaduti dalla precedente edizione, evitando così di penalizzare con l'inefficacia della rottamazione stessa, i debitori che sono incorsi in errori, in disguidi o che non hanno versato le rate per tempo; ◆ dall'altro introduce una la cd. Rottamazione Bis per i ruoli affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017. <p>In particolare, possono essere estinti i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione:</p> <p>a) dal 2000 al 2016:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. che non siano stati oggetto di rottamazione lo scorso anno; 2. compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, per i quali il debitore non sia stato ammesso alla definizione agevolata a causa del mancato tempestivo pagamento di tutte le rate degli stessi piani scadute al 31 dicembre 2016; <p>b) dal 1° gennaio al 30 settembre 2017.</p> <p>La facoltà di definizione dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 01.01.2017 al 30.09.2017 può essere esercitata senza che risultino adempiuti versamenti relativi ai piani rateali in essere.</p> <p>Le modifiche apportate a questo articolo in fase di conversione sono state molteplici. Le principali novità introdotte riguardano le date dei pagamenti in quanto è stata prevista la:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ proroga dal 30 novembre al 7 dicembre 2017 del termine per il pagamento delle rate riferite al 2017, in cui può essere dilazionato il pagamento delle

¹ Convertito con modificazioni dalla Legge 225 del 1° dicembre 2016.

	<p>somme necessario per aderire alla definizione agevolata dei carichi pendenti per l'anno 2017²;</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ proroga da aprile a luglio il termine per il pagamento della rata da versare nel 2018. <p>Tra le novità introdotte in sede di conversione, il nuovo articolo 1 del collegato fiscale:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ permette alle Università che hanno aderito al beneficio della definizione agevolata 2016 di pagare le rate in scadenza nel mese di novembre 2017 entro il mese di novembre 2018; ◆ riapre i termini per la definizione agevolata dei carichi affidati nel periodo 2000-2016; ◆ permette di estinguere con modalità agevolate i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017; ◆ riammette alla definizione agevolata 2016 i carichi compresi in piani di dilazione precedentemente esclusi a causa del mancato tempestivo pagamento di tutte le rate scadute; ◆ estende i termini per disciplinare, da parte delle regioni e degli enti locali, la definizione agevolata delle proprie entrate non riscosse. <p>Ecco un riepilogo delle norme comuni a tutte le casistiche di adesione alla rottamazione delle cartelle.</p> <p>Per poter accedere alla definizione agevolata, il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di avvalersene rendendo, entro il 15 maggio 2018, apposita dichiarazione. La dichiarazione deve essere resa con le modalità e in conformità alla modulistica pubblicata dallo stesso agente della riscossione nel proprio sito internet entro il 31 dicembre 2017.</p> <p>A seguito della presentazione della dichiarazione da parte del contribuente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ per i debiti relativi ai carichi oggetto di rottamazione fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute per la definizione, è sospeso il pagamento dei versamenti rateali, scadenti in data successiva alla stessa presentazione e relativi a precedenti dilazioni in essere alla medesima data; ◆ sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi che sono oggetto della predetta dichiarazione; ◆ l'agente della riscossione, relativamente a tali carichi, non può: <ul style="list-style-type: none"> ✓ avviare nuove azioni esecutive; ✓ iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche³; ✓ proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate⁴. <p>La rottamazione riguarda tutti i tributi e i contributi, tranne le voci espressamente esclusi dalle disposizioni originarie del decreto fiscale 193/2016, ossia:</p>
--	--

² Il testo è stato approvato il 30.11, termine ultimo di pagamento previsto dal decreto stesso prima della conversione. Data l'incertezza causata tra i contribuenti, in attesa della pubblicazione in Gazzetta del testo, è intervenuto il MEF con un comunicato stampa del 01.12.2017 in cui ha chiarito la validità del termine del 7 dicembre 2017.

³ Fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione.

⁴ A condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

	<ul style="list-style-type: none"> ◆ IVA sulle esportazioni; ◆ recupero di aiuti di Stato; ◆ debiti derivanti da sentenze di condanna della Corte dei conti; ◆ ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna; ◆ le altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali. <p>Ai fini della definizione agevolata, limitatamente ai carichi non inclusi in precedenti piani di dilazione in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, la preclusione della rateizzazione non opera se, alla data di presentazione della dichiarazione di adesione, erano trascorsi meno di sessanta giorni dalla data di notifica della cartella di pagamento ovvero dell'avviso di accertamento ovvero dell'avviso di addebito.</p> <p>I termini e le scadenze per il pagamento delle rate della definizione agevolata devono essere rispettate anche dai contribuenti che usufruiscono della dilazione di un anno per i pagamenti perché si trovano nelle aree colpite da calamità naturali.</p>
<p>ROTTAMAZIONE BIS</p> <p>(Art. 1)</p>	<p>In caso di adesione alla cd. rottamazione bis, il pagamento delle somme, dovute può essere effettuato:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ massimo 5 rate; ◆ pari importo; ◆ da corrispondere nei mesi di: <ul style="list-style-type: none"> ✓ luglio 2018, ✓ settembre 2018, ✓ ottobre 2018, ✓ novembre 2018 ✓ febbraio 2019 <p>Tali indicazioni valgono:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ per le cartelle 2000 - 2016 per le quali non è stata presentata domanda di definizione agevolata; ◆ per i carichi consegnati all'Agente della Riscossione entro il 30 settembre 2017. <p>Sulle somme dovute per la rottamazione si applicano, a decorrere dal 1° agosto 2018 gli interessi al tasso di interesse annuo pari al 4.5% annuo.</p> <p>Per la cd. rottamazione bis, l'agente della riscossione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ entro il 31 marzo 2018 invia al debitore, con posta ordinaria, i carichi affidati nell'anno 2016 per i quali, alla data del 31 dicembre 2016, gli risulta non ancora notificata la cartella di pagamento/ l'avviso di addebito; ◆ entro il 30 giugno 2018 comunica al debitore: <ul style="list-style-type: none"> ✓ l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione; ✓ le relative rate; ◆ il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

<p style="text-align: center;">ESTENSIONE DEFINIZIONE AGEVOLATA (Art. 1)</p>	<p>Limitatamente ai carichi compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, per i quali non risultano pagate tutte le rate degli stessi piani scadute al 31 dicembre 2016 l'agente della riscossione comunica al debitore:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ entro il 30 giugno 2018, l'importo delle rate scadute al 31 dicembre 2016 e non pagate; ◆ entro il 30 settembre 2018, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché delle relative rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse <p>Il debitore è tenuto a pagare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ in un'unica soluzione, entro il 31 luglio 2018, l'importo ad esso comunicato. Il mancato, insufficiente o tardivo pagamento di tale importo determina automaticamente l'improcedibilità dell'istanza; ◆ in due rate consecutive di pari ammontare, scadenti rispettivamente nei mesi: <ul style="list-style-type: none"> ✓ di ottobre 2018 ✓ novembre 2018, l'80% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione; ◆ entro febbraio 2019, l'ultima rata relativa al restante 20% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione. <p>Le rate quindi che devono essere corrisposte limitatamente ai carichi compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, per i quali non risultano pagate tutte le rate degli stessi piani scadute al 31 dicembre 2016 sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Ottobre 2018: 40% ◆ Novembre 2018: 40% ◆ Febbraio 2019: 20%
<p style="text-align: center;">ROTTAMAZIONE PER GLI ENTI LOCALI (Art. 1)</p>	<p>Per quanto riguarda le entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ma notificati entro il 16 ottobre 2017, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione, i medesimi enti territoriali possono stabilire, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate. Tale possibilità è stata introdotta in sede di conversione in legge del decreto.</p> <p>Anche in questa ipotesi devono essere rispettate le regole previste per la rottamazione delle cartelle ma non è prevista la riapertura dei termini per chi non avesse esercitato questa facoltà lo scorso anno.</p>
<p style="text-align: center;">TRASMISSIONE DEI DATI DELLE FATTURE EMESSE E RICEVUTE (Articolo 1-ter)</p>	<p>L'articolo 1-ter introdotto in sede di conversione in legge del decreto contiene disposizioni relative alla trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute.</p> <p>In particolare, per l'errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute⁵ non si applicano sanzioni relativamente alle comunicazioni</p>

⁵ Prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, e dall'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

	<p>effettuate per il primo semestre 2017, a condizione che i dati esatti siano trasmessi entro il 28 febbraio 2018.</p> <p>Con riferimento alla comunicazione⁶ dei dati delle fatture emesse e ricevute:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ è facoltà dei contribuenti trasmettere i dati con cadenza semestrale limitando gli stessi: <ul style="list-style-type: none"> ✓ alla partita IVA dei soggetti coinvolti nelle operazioni, o al codice fiscale per i soggetti che non agiscono nell'esercizio di imprese, arti e professioni; ✓ alla data e al numero della fattura; ✓ alla base imponibile, all'aliquota applicata e all'imposta; ✓ alla tipologia dell'operazione ai fini dell'IVA nel caso in cui l'imposta non sia indicata in fattura; ◆ in luogo dei dati delle fatture emesse e di quelle ricevute di importo inferiore a 300 euro, registrate cumulativamente è in facoltà dei contribuenti trasmettere i dati del documento riepilogativo. I dati da trasmettere comprendono almeno: <ul style="list-style-type: none"> ✓ la partita IVA del cedente o del prestatore per il documento riepilogativo delle fatture attive, ✓ la partita IVA del cessionario o committente per il documento riepilogativo delle fatture passive, ✓ la data e il numero del documento riepilogativo, ✓ l'ammontare imponibile complessivo e l'ammontare dell'imposta complessiva distinti secondo l'aliquota applicata. <p>Sono esonerati dalla comunicazione gli imprenditori agricoli in regime di esonero IVA⁷, situati nelle zone montane⁸.</p> <p>Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.</p>
<p>SOSPENSIONE DEI TERMINI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI NEI TERRITORI COLPITI DA CALAMITÀ NATURALI (Art.2)</p>	<p>Il decreto legge contiene anche una norma di deroga degli adempimenti per i contribuenti colpiti da calamità naturali. In particolare nell'articolo 2 del decreto fiscale è previsto che nei confronti delle persone fisiche che al 9 settembre 2017, avevano la residenza/sede legale/sede operativa, nel territorio dei comuni di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Livorno⁹; ◆ Rosignano Marittimo; ◆ Collesalveti (provincia di Livorno); <p>sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione scadenti tra il 9 settembre 2017 ed il 30 settembre 2018.</p>

⁶ All'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

⁷ In quanto nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 7.000 euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli ai sensi dell'articolo 34, comma 6 DPR 633/72.

⁸ Di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

⁹ Limitatamente al comune di Livorno, la sospensione e' subordinata alla richiesta del contribuente che dichiari l'inagibilità della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda con trasmissione agli Uffici della Agenzia delle entrate territorialmente competente.

	<p>La sospensione è subordinata alla richiesta del contribuente che dichiara l'inagibilità della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda, con trasmissione della stessa richiesta agli uffici dell'Agenzia delle entrate territorialmente competenti.</p> <p>La sospensione non si applica alle ritenute che devono essere operate e versate dai sostituti d'imposta.</p> <p>Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il 16 ottobre 2018.</p> <p>I soggetti di cui sopra che non hanno i requisiti richiesti di inagibilità usufruiscono della sospensione dei termini relativi agli adempimenti e versamenti tributari dal 9 settembre 2017 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed effettuano gli adempimenti e i versamenti tributari oggetto di sospensione entro il 19 dicembre 2017.</p>
<p>ULTERIORI MISURE A FAVORE DELLE POPOLAZIONI DEI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI DEL 24.08.2016</p> <p>(Articolo 2-bis)</p>	<p>Dopo l'articolo 2 è stato inserito in sede di conversione l'articolo 2-bis: "Modifiche al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, e ulteriori misure a favore delle popolazioni dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016".</p> <p>L'articolo, piuttosto corposo, interviene in materia di terremoti, con una articolata serie di interventi in materia di ricostruzione post sisma anche con riferimento agli eventi sismici del 2009 e del 2012. Tra le misure più significative:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ vengono previste norme in materia di ricostruzione degli edifici nei Comuni della Regione Abruzzo, già interessati dal sisma del 2009 e che abbiano subito danni ulteriori per effetto degli eventi sismici del 2016-2017; ◆ sono introdotte modifiche alla disciplina degli interventi di ricostruzione pubblica; ◆ sono prorogati i termini di sospensione dei pagamenti, nei comuni colpiti dal sisma del Centro Italia, per le attività economiche e produttive e per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta, nonché in materia di sospensione dei pagamenti dei mutui e dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di accertamento esecutivo; ◆ in relazione al sisma del 2012, è previsto un elenco di comuni interessati dalla proroga dello stato di emergenza al 31 dicembre 2020, al fine di garantire continuità alle procedure per la ricostruzione.
<p>ESTENSIONE SPLIT PAYMENT</p> <p>(Art. 3)</p>	<p>Una delle novità contenute nel decreto fiscale collegato alla Stabilità è l'estensione del meccanismo dell'inversione contabile (cd. split payment). Tale articolo non ha subito modifiche in sede di conversione in legge del decreto.</p> <p>Le disposizioni contenute nell'articolo 3 del DL 148/2017 hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2018 e si applicano alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dalla medesima data.</p> <p>In particolare, tale meccanismo viene esteso anche alle operazioni effettuate nei confronti dei seguenti soggetti:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> ◆ enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona; ◆ fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70 per cento; ◆ società controllate direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai Ministeri; ◆ società controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni pubbliche; ◆ società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, da amministrazioni pubbliche o da enti e società di cui sopra; ◆ società quotate inserite nell'indice FTSE MIB¹⁰ della Borsa italiana identificate agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto. <p>Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 45 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione delle norme.</p>
<p>INCENTIVI FISCALI AGLI INVESTIMENTI PUBBLICITARI E IN MATERIA DI AUDIOVISIVO</p> <p>(Art. 4)</p>	<p>Continuano gli incentivi fiscali a favore degli investimenti in pubblicità. In particolare, l'articolo 4 del collegato fiscale, modificando quando previsto nella cd. Manovra correttiva 2017¹¹, prevede che le imprese e i lavoratori autonomi possano fruire anche per gli investimenti sostenuti nella seconda metà del 2017 del credito di imposta previsto per le campagne pubblicitarie su quotidiani, periodici, e sulle radio e tv locali.</p> <p>Il credito di imposta è pari</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ al 75% della quota incrementale dell'investimento rispetto all'anno precedente; ◆ al 90% nel caso di microimprese, Pmi e start-up innovative. <p>Inoltre viene riconosciuto un credito d'imposta esclusivamente sugli investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica, anche online effettuati dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017, purché il loro valore superi almeno dell'1% l'ammontare degli analoghi investimenti pubblicitari effettuati dai medesimi soggetti sugli stessi mezzi di informazione nel corrispondente periodo dell'anno 2016.</p> <p>In sede di conversione in legge del decreto sono state introdotte due importanti novità:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ è stato esteso l'incentivo anche agli enti non commerciali; ◆ è stato esteso l'incentivo alla stampa quotidiana e periodica anche on line.
<p>STERILIZZAZIONE INCREMENTO ALIQUEOTE IVA PER L'ANNO 2018</p> <p>(Art. 5)</p>	<p>All'articolo 5, il decreto legge sterilizza parzialmente per un anno l'aumento dell'IVA prevedendo che dal 1° gennaio 2018 l'aliquota IVA al 10% passi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ 11,14 % per il 2018; ◆ 12 % per il 2019. <p>Questa norma dovrebbe essere "annullata" dalla Legge di bilancio 2018,</p>

¹⁰ Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze può essere individuato un indice alternativo di riferimento per il mercato azionario.

¹¹ All'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

	<p>ancora in fase di approvazione, in base alla quale:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ l'aliquota IVA del 10% dovrebbe essere incrementata di 1,5 punti percentuali dal 1° gennaio 2019 e di ulteriori 1,5 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2020; ◆ l'aliquota IVA del 22% dovrebbe essere incrementata di 2,2 punti percentuali dal 1° gennaio 2019, di ulteriori 0,7 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2020 e di ulteriori 0,1 punti percentuali dal 1° gennaio 2021. <p>La legge di bilancio 2018 ad oggi non è stata ancora approvata in via definitiva, pertanto resta valido quando previsto nel decreto fiscale collegato.</p>
<p>DECORRENZA DI DISPOSIZIONI FISCALI CONTENUTE NEL CODICE DEL TERZO SETTORE</p> <p>(Art. 5 ter)</p>	<p>In sede di conversione in legge del collegato fiscale è stato inserito l'articolo 5-ter rubricato decorrenza di disposizioni fiscali contenute nel codice del Terzo Settore. Si ricorda che il Codice del Terzo Settore è stato introdotto proprio nel 2017 dal decreto Legislativo 117/2017¹² che riordina la materia in una disciplina unitaria.</p> <p>In particolare, nel collegato fiscale viene stabilito che la previgente agevolazione fiscale per le liberalità a favore delle ONLUS e delle associazioni di promozione sociale continui ad applicarsi fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2017.</p> <p>Pertanto fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2017 continua ad essere applicabile la deducibilità del 10%, nella misura massima di 70.000 euro annui, per le liberalità a favore delle ONLUS e delle associazioni di promozione sociale.</p> <p>Dal prossimo anno invece si seguirà la disciplina unitaria introdotta dall'articolo 99, comma 3, del Codice del Terzo settore.</p>
<p>DETRAZIONE FISCALE PER CONTRIBUTI ASSOCIATIVI VERSATI ALLE SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO</p> <p>(Art. 5 quater)</p>	<p>In sede di esame è stato inserito l'articolo 5-quater inerente la detrazione fiscale per contributi associativi versati alle società di mutuo soccorso.</p> <p>La norma ripristina quanto previsto già in precedenza dal TUIR¹³ ovvero che l'importo di 1.300 euro costituisce la soglia massima di contributi associativi versati per società di mutuo soccorso detraibili al 19%.</p>
<p>DETRAIBILITÀ DEGLI ALIMENTI A FINI MEDICI SPECIALI</p> <p>(Art. 5 quinquies)</p>	<p>In sede di conversione in legge del decreto fiscale è stata introdotta la detraibilità dalle imposte sui redditi delle spese sostenute per l'acquisto di alimenti a fini medici speciali.</p> <p>In particolare, modificando l'articolo 15, comma 1, lettera c) del TUIR¹⁴ sono state inserite tra le spese mediche detraibili al 19% in sede di dichiarazione anche quelle: <i>"sostenute per l'acquisto di alimenti a fini medici speciali, inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro della sanità 8 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta</i></p>

¹² Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 179 del 02-08-2017

¹³ Testo Unico delle Imposte sui redditi (DPR 917/86)

³ Testo Unico delle Imposte sui redditi (DPR 917/86)

	<p><i>Ufficiale n. 154 del 5 luglio 2001, con l'esclusione di quelli destinati ai lattanti".</i></p> <p>Tale disposizione si applica limitatamente ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018.</p>
<p>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COLLABORAZIONE VOLONTARIA PER L'EMERSIONE DI REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO</p> <p>(Art. 5 septies)</p>	<p>L'articolo 5-septies, introdotto in sede di conversione in legge del decreto, contiene disposizioni in materia di collaborazione volontaria per l'emersione di redditi prodotti all'estero, la cd. voluntary disclosures. La norma prevede la possibilità di regolarizzazione le attività depositate e le somme detenute su conti correnti e sui libretti di risparmio all'estero, nonché a determinate condizioni, i proventi derivanti da vendita di immobili detenuti all'estero.</p> <p>In particolare viene prevista la possibilità di regolarizzare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ attività depositate; ◆ somme detenute; <p>alla data di entrata in vigore della presente disposizione da soggetti fiscalmente residenti in Italia ovvero dai loro eredi, in precedenza residenti all'estero, iscritti all'AIRE o che hanno prestato la propria attività lavorativa in via continuativa all'estero in zone di frontiera e in Paesi limitrofi, derivanti da redditi prodotti all'estero.</p> <p>Il comma 2 dell'articolo in commento consente di regolarizzare anche le somme e le attività derivanti dalla vendita di beni immobili detenuti nello Stato estero di prestazione della propria attività lavorativa in via continuativa.</p> <p>La regolarizzazione avviene con il versamento del 3% del valore delle attività e della giacenza al 31 dicembre 2016 a titolo di imposte, sanzioni e interessi.</p> <p>Per quanto riguarda i termini:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ l'istanza di regolarizzazione può essere trasmessa fino al 31 luglio 2018; ◆ gli autori delle violazioni possono provvedere spontaneamente al versamento in unica soluzione di quanto dovuto entro il 30 settembre 2018, senza avvalersi della compensazione; ◆ il versamento può essere ripartito in tre rate mensili consecutive di pari importo ed in tal caso il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il 30 settembre 2018. <p>Il perfezionamento della procedura di regolarizzazione avviene dal momento del versamento di quanto dovuto in unica soluzione o dell'ultima rata.</p> <p>Anche in deroga allo Statuto del contribuente, i termini per l'accertamento che scadono dal 01.01.2018 sono fissati al 30.06.2020 limitatamente alle somme e alle attività oggetto della procedura di regolarizzazione ai sensi del presente articolo.</p> <p>Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono emanate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione delle norme di cui ai precedenti commi.</p> <p>Sono escluse le attività e le somme già oggetto di collaborazione volontaria. In ogni caso è escluso il rimborso delle somme già versate.</p>

<p>ACCESSO AL CREDITO E PARTECIPAZIONE DEI PROFESSIONISTI AI CONFIDI (Art. 9-bis)</p>	<p>In sede di conversione in legge del decreto è stato inserito l'articolo 9-bis in merito all'accesso al credito e partecipazione dei professionisti ai confidi. In particolare viene consentita la partecipazione ai confidi anche ai liberi professionisti non organizzati in ordini o collegi, secondo quanto stabilito dalla disciplina delle professioni non organizzate.</p>
<p>INTERVENTI A FAVORE DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI (Art. 11)</p>	<p>Un altro tema affrontato dal collegato fiscale sono gli interventi a favore delle grandi imprese in crisi. In particolare possono essere concessi finanziamenti a favore di imprese¹⁵ di grandi dimensioni in stato di insolvenza, che presentano rilevanti difficoltà finanziarie ai fini della continuazione delle attività produttive e del mantenimento dei livelli occupazionali.</p>
<p>MODIFICHE IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONI E RIDUZIONI DEI COSTI D'IMPRESA (Art. 11-bis)</p>	<p>In sede di conversione in legge del decreto è stato previsto che, in merito alla sottoscrizione dei documenti informatici¹⁶, tutti gli atti di natura fiscale di cui agli articoli 230-bis, da 2498 a 2506 e 2556 del codice civile, possano essere sottoscritti con firma digitale, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici.</p>
<p>NORME IN MATERIA DI TRASPARENZA SOCIETARIA (Art. 13)</p>	<p>Il decreto legge all'articolo 13 prevede alcune norme cd. "disposizioni anti scorriere" in materia di trasparenza societaria modificando il D. Lgs 58/98. Infatti, come introdotto nella relazione di accompagnamento al decreto legge <i>"il significativo aumento di acquisizioni del controllo di aziende e di asset produttivi europei ha reso indifferibile ed urgente approntare adeguati strumenti di difesa, volti a garantire la trasparenza dei mercati e la possibilità di verificare la reale natura degli investimenti che possono minacciare gli interessi nazionali in termini di sviluppo economico, progresso tecnologico e livelli occupazionali"</i>.</p> <p>Pertanto per migliorare il grado di trasparenza e salvaguardare il corretto funzionamento del mercato, accrescendo il livello di informazione degli <i>stakeholder</i> nelle operazioni di acquisizione societaria, si è esteso il contenuto degli obblighi di comunicazione che gravano sui soggetti che acquisiscono partecipazioni rilevanti in una società quotata, imponendo agli stessi di chiarire le finalità perseguite con l'operazione.</p> <p>In particolare, in occasione dell'acquisto di una partecipazione in emittenti quotati pari o superiore alle soglie del 10%, 20% e 25% del relativo capitale, deve essere effettuata una dichiarazione in cui sono indicati sotto la responsabilità del dichiarante:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ i modi di finanziamento dell'acquisizione; ◆ se agisce solo o in concerto; ◆ se intende fermare i suoi acquisti o proseguirli nonché se intende acquisire il controllo dell'emittente o comunque esercitare un'influenza sulla gestione della società e, in tali casi, la strategia che intende adottare e le operazioni per metterla in opera;

¹⁵ Di cui all'articolo 1, lettera a) del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.

¹⁶ Come previsto all'articolo 36 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

	<ul style="list-style-type: none"> ◆ le sue intenzioni per quanto riguarda eventuali accordi e patti parasociali di cui è parte; ◆ se intende proporre l'integrazione o la revoca degli organi amministrativi o di controllo dell'emittente. <p>La CONSOB con proprio regolamento deve prevedere disposizioni di attuazione precisando il contenuto degli elementi della dichiarazione.</p> <p>La dichiarazione è trasmessa alla società di cui sono state acquistate le azioni e alla CONSOB nel termine di dieci giorni decorrenti dalla data di acquisizione delle partecipazioni di cui al presente comma.</p> <p>Termini e le modalità della comunicazione al pubblico sono stabiliti con regolamento della CONSOB.</p>
<p>GOLDEN POWER E CONTROLLO DEGLI INVESTIMENTI EXTRA UE</p> <p>(Art. 14)</p>	<p>L'articolo 14 del collegato fiscale contiene la cd. disciplina Golden Power.</p> <p>Infatti "il significativo aumento di acquisizioni del controllo di aziende e di asset produttivi europei da parte di operatori extra-UE, favorito dalle condizioni determinatesi dopo molti anni segnati dalla crisi e dal conseguente generale indebolimento delle economie degli stati membri, rende necessario aggiornare gli strumenti di difesa per contrastare gli investimenti che minacciano gli interessi nazionali in termini di sviluppo economico, progresso tecnologico e livelli occupazionali. In questa prospettiva si è provveduto ad estendere, con esclusivo riferimento alle ipotesi di operazioni poste in essere da soggetti esterni all'UE, l'ambito di applicazione dei poteri speciali.</p> <p>In particolare, con appositi regolamenti, saranno individuati ai fini della verifica in ordine alla sussistenza di un pericolo per la sicurezza e l'ordine pubblico, i settori ad alta intensità tecnologica oggetto della nuova disciplina, quali, ad esempio, le infrastrutture critiche o sensibili, tra cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ immagazzinamento e gestione dati e le tecnologie critiche, ◆ l'intelligenza artificiale, ◆ la robotica, ◆ i semiconduttori, ◆ le tecnologie con potenziali applicazioni a doppio uso, ◆ la sicurezza in rete, ◆ la tecnologia spaziale o nucleare, ecc. <p>Viene pertanto modificato il DL 21/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56.</p>
<p>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI 5 PER MILLE</p> <p>(ART. 17 TER)</p>	<p>In sede di conversione in legge del decreto è stato previsto che, a decorrere dall'anno 2018 e per ciascun esercizio finanziario, il contribuente potrà destinare una quota pari al 5 per mille dell'IRPEF a sostegno degli enti gestori delle aree protette.</p> <p>Per la definizione delle modalità di accesso al contributo, di formazione degli elenchi degli enti ammessi e delle regole di riparto ed erogazione delle somme, si attende il decreto del Presidente del Consiglio, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.</p>

<p style="text-align: center;">DISPOSIZIONI VARIE IN MATERIA DI RISCOSSIONE (Art. 19 octies)</p>	<p>In sede di conversione in legge del decreto è stato inserito l'articolo 19-octies contenente disposizioni varie in materia di riscossione. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ si chiarisce che il Ministero dell'Economia e delle finanze esercita la vigilanza sull'operato dell'ente Agenzia delle entrate-Riscossione in relazione alla garanzia della trasparenza, dell'imparzialità e della correttezza nell'applicazione delle norme; ◆ dispone che, ove la notifica della cartella di pagamento sia effettuata dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale, se per il perfezionamento della notifica sono necessarie più formalità, queste possono essere compiute, in un periodo non superiore a trenta giorni, da soggetti diversi, alle condizioni previste dalla norma; ◆ chiarisce che Agenzia delle entrate-Riscossione rientra nel novero degli enti che sono tenuti a completare le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali con efficacia esecutiva e che comportano il pagamento di denaro entro 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo; ◆ consente, in specifiche ipotesi e condizioni, di posticipare i termini per l'adempimento degli obblighi comunicativi e dichiarativi mediante provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate; ◆ qualifica come regolari i registri IVA relativi a fatture e acquisti tenuti in formato elettronico anche in difetto di trascrizione su supporto cartaceo, se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza.
<p style="text-align: center;">EQUO COMPENSO (Art. 19 quaterdecies)</p>	<p>In sede di conversione in legge del DDL è stato inserito il discusso articolo 19-quaterdecies in materia di equo compenso.</p> <p>Le disposizioni di seguito esaminate si applicano anche alle prestazioni rese dai professionisti di cui all'articolo 1 della legge 22 maggio 2017, n. 81, anche iscritti agli ordini e collegi. Per esplicito rimando l'equo compenso va applicato anche ai rapporti di lavoro autonomo di cui al titolo III del libro quinto del codice civile, ivi inclusi i rapporti di lavoro autonomo che hanno una disciplina particolare ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile.</p> <p>In particolare è previsto che il compenso degli avvocati iscritti all'albo, nei rapporti professionali regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, in favore di imprese bancarie e assicurative, nonché di imprese non rientranti nelle categorie delle microimprese o delle piccole o medie imprese, sia disciplinato dalle disposizioni del presente articolo, con riferimento ai casi in cui le convenzioni siano unilateralmente predisposte dalle predette imprese.</p> <p>Si considera equo il compenso quando risulta proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, tenuto conto dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6.</p> <p>Si considerano vessatorie le clausole che determinano, anche in ragione della non equità del compenso pattuito, un significativo squilibrio contrattuale a carico dell'avvocato. In particolare si considerano vessatorie, salvo che</p>

	<p>siano state oggetto di specifica trattativa e approvazione, le clausole che consistono:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ nella riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto nell'attribuzione al cliente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto nell'attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che l'avvocato deve eseguire a titolo gratuito nell'anticipazione delle spese della controversia a carico dell'avvocato; ◆ nella previsione di clausole che impongono all'avvocato la rinuncia al rimborso delle spese direttamente connesse alla prestazione dell'attività professionale oggetto della convenzione; ◆ nella previsione di termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente; ◆ nella previsione che, in ipotesi di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, all'avvocato sia riconosciuto solo il minore importo previsto nella convenzione, anche nel caso in cui le spese liquidate siano state interamente o parzialmente corrisposte o recuperate dalla parte; ◆ nella previsione che, in ipotesi di nuova convenzione sostitutiva di altra precedentemente stipulata con il medesimo cliente, la nuova disciplina sui compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nella precedente convenzione, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati; ◆ nella previsione che il compenso pattuito per l'assistenza e la consulenza in materia contrattuale spetti soltanto in caso di sottoscrizione del contratto. <p>Il giudice, accertata la non equità del compenso e la vessatorietà di una clausola:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ dichiara la nullità della clausola; ◆ determina il compenso dell'avvocato tenendo conto dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6. <p>La norma è stata accolta con favore da tutte le sigle dei professionisti¹⁷.</p>
<p>DETRAZIONE D'IMPOSTA PER STUDENTI FUORI SEDE (Art. 20 c.8-bis)</p>	<p>In sede di conversione in legge del DDL è stata estesa la detrazione d'imposta sui canoni di locazione prevista per gli studenti universitari fuori sede, anche all'ipotesi in cui l'università sia ubicata in un comune distante da quello di residenza almeno 50 km e gli studenti fuori sede siano residenti in zone montane o disagiate.</p> <p>La detrazione è concessa per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018.</p>

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento
 Distinti saluti

¹⁷ Si veda fra tutti il comunicato stampa del CNDCEC del 30.11.2017 "Equo compenso garanzia di qualità delle prestazioni".

L'ACCONTO IVA

INTRODUZIONE

Entro il prossimo 27 Dicembre deve essere versato l'**acconto IVA per il 2017**, utilizzando uno dei tre metodi di calcolo alternativi:

- ◆ il metodo **storico**;
- ◆ il metodo **previsionale**;
- ◆ il metodo della **liquidazione intermedia o analitica** al 20 dicembre.

Nella nostra consueta rubrica "Il sapere per fare" facciamo un riepilogo sulle regole di determinazione dell'acconto, ricordando fin d'ora che l'acconto non è dovuto qualora risulti di importo inferiore a 103,29 Euro.

INDICE DELLE DOMANDE

1. Quali sono i **soggetti tenuti al pagamento** dell'acconto IVA?
2. **Quali sono i metodi** per calcolare l'acconto Iva?
3. Come funziona il **metodo storico**?
4. Cosa succede se durante l'anno è **variata la periodicità di liquidazione**?
5. Come funziona il **metodo previsionale**?
6. Come funziona il **metodo analitico**?
7. L'acconto deve essere poi **scomputato**?
8. Come calcolano l'acconto le **P.A. e le società soggette allo split payment**?
9. E' dovuto l'acconto **in caso di procedure concorsuali**?
10. Come calcolano l'acconto i **soggetti che tengono contabilità separate**?
11. Come si calcola l'acconto in caso di **operazioni straordinarie**?
12. **Come si versa** l'acconto IVA?
13. Cosa succede in caso di **mancato pagamento**?

DOMANDE E RISPOSTE

D.1 QUALI SONO I SOGGETTI TENUTI AL PAGAMENTO DELL'ACCONTO IVA?

R.1 Sono tenuti al versamento dell'acconto Iva i **contribuenti** che eseguono le liquidazioni ed i versamenti, ai fini di questa imposta, con **periodicità mensile¹⁸ o trimestrale** (sia per natura sia per opzione)¹⁹.

Sono, invece, **esclusi dal versamento**:

- ◆ i soggetti che hanno **iniziato l'attività** nel corso del 2017;
- ◆ i contribuenti che **hanno cessato l'attività o la cesseranno nel 2017**, e in ogni caso coloro che l'hanno cessata anteriormente all'1.12.2017, se mensili, ovvero all'1.10.2017 se trimestrali;
- ◆ i contribuenti che **hanno chiuso il periodo d'imposta precedente con un credito di imposta** (risultante anche dalla liquidazione Iva periodica), a prescindere dalla presentazione della richiesta di rimborso;
- ◆ i contribuenti che pur avendo effettuato un versamento per il mese di dicembre o per l'ultimo trimestre del periodo d'imposta precedente, oppure in sede di dichiarazione annuale per il periodo d'imposta precedente, **prevedono di chiudere** la contabilità Iva **con una eccedenza detraibile di imposta**;
- ◆ i soggetti che applicano il **regime dei minimi** (art. 27 commi 1 e 2 D.l. 98/2011);
- ◆ i soggetti che applicano il **regime forfetario** (art. 1 comma 58 L. 190/2014);
- ◆ i soggetti che sono usciti dal **regime dei minimi/forfetari dal 1° gennaio 2017 con applicazione del regime ordinario**;
- ◆ i soggetti per i quali **l'acconto dovuto è inferiore a € 103,29**;
- ◆ i contribuenti che hanno effettuato **soltanto operazioni esenti o non imponibili** ai fini dell'IVA;
- ◆ le **società** e le **associazioni sportive dilettantistiche** e le **associazioni** in genere che applicano il **regime forfetario** (L. 398/91);
- ◆ i contribuenti che esercitano **attività di intrattenimento** (art. 74, co. 6, D.p.r. 633/72);
- ◆ i contribuenti in **regime agricolo di esonero** (art. 34, co. 6, D.p.r. 633/72);
- ◆ i soggetti che hanno effettuato operazioni attive solamente nei confronti della P.A. con il meccanismo dello split payment.

D.2 QUALI SONO I METODI PER CALCOLARE L'ACCONTO IVA ?

R.2 L'acconto può essere calcolato secondo **tre metodi**, tra loro alternativi:

- ◆ il metodo **storico**;
- ◆ il metodo **previsionale**;
- ◆ il metodo della **liquidazione straordinaria (o intermedia)**, detto anche **analitico**.

Il contribuente può scegliere il metodo che risulta a lui più favorevole, o di più semplice adozione.

¹⁸ Ex art. 1 del D.p.r. 100/98.

¹⁹ Ex art. 7 del D.p.r. 542/99 e art. 74, co. 4, D.p.r. 633/72.

I contribuenti dovranno indicare **nella dichiarazione Iva annuale il metodo utilizzata** per il calcolo dell'acconto Iva 2017. In particolare nel quadro VH del **mod. IVA 2018**, oltre a riportare in corrispondenza del **rigo VH13** l'importo dell'acconto dovuto (anche se non versato), bisognerà anche indicare nella **casella "metodo"** il **codice**:

- ◆ 1, se si è utilizzato il **metodo storico**;
- ◆ 2, se si è utilizzato il **metodo previsionale**;
- ◆ 3, se si è utilizzato il **metodo analitico**;
- ◆ 4, per i soggetti che operano nel settore delle **telecomunicazioni, somministrazioni di acqua, energia elettrica, raccolta e smaltimento rifiuti ecc ...** Tali soggetti, infatti, calcolano l'acconto secondo una determinata metodologia, prevista all'art.1 comma 471 della L. 311/2004. E' necessario innanzitutto verificare l'ammontare di imposta versata nell'anno solare precedente in quanto se l'Iva supera i 2 milioni di Euro l'acconto è pari al 97% della media dei versamenti eseguiti per i primi 3 trimestri del 2017. Tali soggetti non possono usare né il metodo storico né quello previsionale, mentre potranno utilizzare quello analitico.

QUADRO VH		CREDITI		DEBITI		Ravvedimento	CREDITI		DEBITI		Ravvedimento
LIVIDAZIONI PERIODICHE	VH1	1		2		3	VH7				
	VH2		,00		,00		VH8			,00	
	VH3		,00		,00		VH9			,00	
Sez. 1 - Liquidazioni periodiche neppure esercitate ovvero crediti e debiti trasferiti dalle società controllanti e controllate	VH4		,00		,00		VH10			,00	
	VH5		,00		,00		VH11			,00	
	VH6		,00		,00		VH12			,00	
	VH13	Acconto dovuto			,00	Metodo	VH14	Subfornitori art. 74, comma 5			

▲ Mod. Iva 2018

D.3 COME FUNZIONA IL METODO STORICO?

R.3 Il calcolo dell'acconto con il **metodo storico** è semplice, e per questo risulta essere spesso il metodo preferito dai contribuenti, vista l'estrema facilità di calcolo. Con questo metodo infatti il versamento da effettuare è pari semplicemente all'**88%** della base di riferimento (**saldo a debito**) ottenuta da uno o più righe della **dichiarazione Iva 2017** presentata per l'**anno 2016**:

- ◆ VH 12 per i contribuenti mensili (saldo IVA a debito relativo al mese di dicembre 2016);
- ◆ VH 12 per i contribuenti trimestrali per natura (saldo IVA a debito dell'ultimo trimestre 2016);
- ◆ VL38 + VH13 - VL36 per i contribuenti trimestrali per opzione (saldo IVA a debito del 2016).

La base di riferimento per il calcolo si riferisce all'IVA dovuta al lordo dell'eventuale acconto versato nel mese di dicembre 2016.

D.4 COSA SUCCEDDE SE DURANTE L'ANNO È VARIATA LA PERIODICITÀ DI LIQUIDAZIONE?

R.4 Se nel 2017, a seguito della variazione del volume d'affari, la cadenza dei versamenti è stata diversa rispetto a quelli del 2016, occorre adottare alcuni correttivi. In particolare:

- ◆ se si è **passati dal regime trimestrale (2016) a quello mensile (2017)**, bisognerà confrontare il dato previsionale del 2017 con quello storico del 2016, dato da:
 - ✓ 1/3 del versamento effettuato in dichiarazione annuale Iva 2017, al netto degli interessi (per i contribuenti trimestrali per opzione);
 - ✓ ovvero da 1/3 dell'Iva versata per il 4° trimestre 2016, in caso di contribuenti trimestrali per natura.
- ◆ se, al contrario, si è passati **dal regime mensile (2016) a quello trimestrale (2017)**, bisognerà confrontare il dato previsionale del 2017 con lo storico del 2016 dato dall'Iva versata negli ultimi 3 mesi del 2016 (VH10 +VH11 +VH12), al netto dell'eventuale eccedenza detraibile risultante dalla liquidazione relativa al mese di dicembre 2016.

D.5 COME FUNZIONA IL METODO PREVISIONALE?

R.5 Se il contribuente sceglie di calcolare l'acconto utilizzando il **metodo previsionale**, dovrà procedere ad una stima delle operazioni che verranno effettuate fino alla chiusura del periodo di riferimento; deve quindi conoscere con **sufficiente certezza** gli **importi** delle **fatture** che saranno **emesse e ricevute** entro la fine dell'anno. Proprio perché si tratta di una stima potrebbe incorrere in errore ed essere sanzionato per carente versamento a titolo di acconto con conseguente applicazione della sanzione ordinaria sugli importi dovuti e non versati.

Nel conteggio si deve tener conto anche dell'eventuale eccedenza detraibile riportata dal mese o dal trimestre precedente.

D.6 COME FUNZIONA IL METODO ANALITICO?

R.6 Il **metodo analitico**²⁰ consiste nel calcolare l'acconto dovuto sulla base di una apposita liquidazione dell'imposta che considera le **operazioni effettuate**²¹ **fino alla data del 20 dicembre 2017**: si tratta di una liquidazione periodica "aggiuntiva"²² il cui saldo (se a debito) darà la misura dell'acconto dovuto. In questo caso la determinazione è **analitica** e prevede un versamento pari al **100%** dell'imposta risultante a debito in base ad un'apposita liquidazione che tiene conto dell'IVA relativa a:

- ◆ operazioni annotate nel registro IVA delle fatture emesse (o dei corrispettivi) e nel registro IVA degli acquisti nel periodo:
 - ✓ **01.12.2017 – 20.12.2017**, per il contribuente **mensile**;
 - ✓ **01.10.2017 – 20.12.2017**, per il contribuente **trimestrale**;
- ◆ operazioni poste in essere **fino al 20.12.2017**, ma **non ancora fatturate o registrate**.

²⁰ Introdotto dal 1993, a seguito della sentenza della Corte di Giustizia della Ce del 20.10.1993.

²¹ Quindi si deve tener conto non solo dell'imposta riguardante le operazioni registrate nel periodo considerato, ma anche di quelle per cui si sono verificati i presupposti che determinano il momento impositivo (consegna, spedizione, pagamento dei corrispettivi, emissione di fattura ecc ...).

²² La liquidazione straordinaria, effettuata mediante l'applicazione del metodo alternativo, deve essere annotata sui registri Iva.

Va considerato, infine, anche il **riporto del saldo a credito** (o del debito non superiore a € 25,82) **relativo alla liquidazione del periodo precedente** (novembre terzo trimestre).

D.7 L'ACCONTO COME DEVE ESSERE POI SCOMPUTATO?

R.7 Sì. L'importo versato a titolo di **acconto Iva 2017** deve essere **poi scomputato**:

- ◆ dalla liquidazione relativa al mese di dicembre 2017 (16.01.2018), per i **contribuenti mensili**;
- ◆ dalla liquidazione relativa al quarto trimestre 2017 (scadenza 16.02.2018), per i **contribuenti trimestrali per natura**;
- ◆ dal saldo relativo all'anno 2017, per i **contribuenti trimestrali per opzione** (16.03.2018).

A livello contabile ciò si traduce nella rilevazione di un credito verso l'Erario per l'acconto versato, da stornare poi al momento della registrazione della liquidazione di riferimento di cui si è appena detto.

D.8 COME CALCOLANO L'ACCONTO LE P.A. E LE SOCIETÀ SOGGETTE A SPLIT PAYMENT?

R.8 I contribuenti che applicano lo split payment (art. 17-ter DPR 633/72) ai fini del calcolo dell'acconto Iva **utilizzano** alternativamente il **metodo storico, previsionale, analitico, tenendo conto dell'Iva versata all'Erario per effetto dell'applicazione dello split payment**.

In particolare²³, in caso di utilizzo del metodo storico, i soggetti che:

- ◆ effettuano il **versamento diretto dell'Iva** dovuta da split payment, devono effettuare un ulteriore versamento di acconto determinato sulla base dell'Iva da split payment divenuta esigibile nel mese di novembre 2017/terzo trimestre 2017, a seconda che si tratti di contribuenti mensili/trimestrali;
- ◆ **computano l'Iva da split payment nelle liquidazioni periodiche**, determinano l'acconto in base al calcolo previsto per la categoria di appartenenza (mensile o trimestrale ecc ...), aggiungendo l'ammontare dell'Iva divenuta esigibile nel mese di novembre 2017/terzo trimestre 2017.

D.9 E' DOVUTO L'ACCONTO IN CASO DI PROCEDURE CONCORSALE?

R.9 Sì. Ai sensi dell'art. 74-bis comma 2 del DPR 633/72, in caso di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata e liquidazione coatta amministrativa, l'acconto è dovuto, salva la possibilità di versare un importo inferiore in base alle previsioni del periodo di riferimento.

Si rammenta che, in caso di fallimento o liquidazione coatta amministrativa, gli adempimenti sono eseguiti dal curatore o dal commissario liquidatore.

D.10 COME CALCOLANO L'ACCONTO I SOGGETTI CHE TENGONO CONTABILITÀ SEPARATE?

²³ Si veda la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 27/E del 07.11.2017.

R.10 I contribuenti che tengono **contabilità separate per opzione** ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. 633/72, devono effettuare un **unico versamento** dell'imposta ottenuto dalle risultanze debitorie e creditorie delle distinte liquidazioni periodiche.

Per quanto riguarda invece i contribuenti che tengono **contabilità separate per obbligo**, l'acconto va commisurato all'importo dovuto in sede di:

- ◆ **liquidazione di dicembre 2016 per l'attività mensile;**
- ◆ **dichiarazione IVA relativa al 2016 (mod. IVA 2017) per l'attività trimestrale.**

D.11 COME SI CALCOLA L'ACCONTO IN CASO DI OPERAZIONI STRAORDINARIE?

R.11 In caso di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive **si verifica, in generale, una situazione di continuità tra i soggetti partecipanti all'operazione** (se l'atto non esclude il subentro nel debito/credito Iva).

Pertanto, laddove si sia in presenza di "passaggio" del debito/credito Iva, il beneficiario subentra per "continuità" in tutte le posizioni attive e passive del "dante causa" ivi incluso l'obbligo di versare l'acconto Iva sulla base della situazione esistente nel 2016.

Resta ferma la possibilità di utilizzare in alternativa il metodo previsionale o analitico.

D.12 COME SI VERSA L'ACCONTO IVA?

R.12 L'**acconto Iva** deve essere versato solo **se l'importo è ≥ ad Euro 103,29** e in ogni caso **non può mai essere rateizzato**.

I contribuenti con liquidazioni trimestrali "per opzione" non devono versare, ai fini dell'acconto, la maggiorazione degli interessi dell'1%, che va applicata solo sui versamenti relativi ai primi 3 trimestri solari e su quelli a conguaglio in sede di dichiarazione annuale²⁴.

Il versamento dell'acconto Iva deve essere effettuato **mediante modello F24, entro il 27 dicembre prossimo²⁵, esclusivamente con modalità telematiche** e quindi:

- ◆ utilizzando il software dell'Agenzia delle Entrate "**F24 on line**" con addebito sul conto corrente del contribuente;
- ◆ mediante l'applicazione "**F24 cumulativo**" da parte degli intermediari abilitati al servizio Entratel;
- ◆ mediante sistemi di **home banking** messi a disposizione dagli istituti di credito o da Poste Italiane spa.

In sede di versamento dell'acconto Iva, nel modello di versamento F24, dovranno essere utilizzati **i seguenti codici tributo**:

- ◆ **6013** per i contribuenti mensili;
- ◆ **6035** per i contribuenti trimestrali;

e dovrà essere indicato, come **periodo di riferimento, l'anno 2017**.

²⁴ Circolare n. 40/1993.

²⁵ Ex art. 6 comma 2 della L. 405/90.

L'importo dell'acconto Iva, in sede di presentazione del modello F24, **può essere compensato** con altre imposte o contributi a credito.



Si ricorda che il **modello F24 a zero**, in quanto integralmente compensato con altre imposte o contributi a credito, **deve essere** ugualmente **presentato**.

D.13 COSA SUCCEDA IN CASO DI MANCATO PAGAMENTO?

R.13 Il mancato o carente versamento dell'acconto Iva comporta l'applicazione della **sanzione ordinaria del 30%** sulle somme non versate.

E' tuttavia possibile ricorrere al **ravvedimento operoso** per regolarizzare queste violazioni.

In aggiunta all'imposta dovuta dovranno, quindi, essere versati:

- ◆ gli **interessi** calcolati al tasso legale dello **0,1% per ogni giorno di ritardo**;
- ◆ applicando la **sanzione ridotta** nelle seguenti misure:
 - ✓ **dallo 0,1% all' 1,4%** se il pagamento è eseguito entro 14 giorni dalla scadenza, tenendo presente che va applicato lo 0,1% per ogni giorno di ritardo;
 - ✓ **1,5%** se il pagamento è eseguito tra 15 e 30 giorni dalla scadenza;
 - ✓ **1,67%** se il pagamento è eseguito entro 90 giorni dalla scadenza;
 - ✓ **3,75%** entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno della violazione (per l'acconto IVA 2017, quindi, entro il 30.04.2018).

Nel modello F24 gli interessi saranno indicati con il codice tributo **1991** mentre la sanzione sarà contraddistinta dal codice **8904**.

CASI RISOLTI

C.1. METODO STORICO - CONTRIBUENTE MENSILE

S.1 Un contribuente mensile provvede a calcolare l'acconto dovuto con il metodo storico. La dichiarazione Iva presentata per l'anno 2016 evidenzia, al rigo VH 12 (debiti per il mese di Dicembre 2016) l'importo di Euro 9.392,00.

L'acconto da versare entro il 27/12/2017 sarà quindi il seguente: Euro (9.392,00 x 88%) = Euro 8.264,96

Il modello F24 va compilato come segue:

SEZIONE ERARIO					
	codice tributo	rateazione/regione/ prov./mesè rit.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
IMPOSTE DIRETTE - IVA	6013		2017	8.264,96	
RITENUTE ALLA FONTE					
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI					
codice ufficio	codice atto				+/- SALDO (A-B)
			TOTALE A	8.264,96 B	+ 8.264,96

C.2. METODO STORICO - CONTRIBUENTE TRIMESTRALE PER OPZIONE

S.2 Un contribuente trimestrale provvede a calcolare l'acconto dovuto con il metodo storico.

I rigi della dichiarazione Iva 2017, relativa all'anno 2016, da utilizzare per il calcolo sono i seguenti:

Rigo VL 38 (Totale Iva dovuta): Euro 7.272,00

Rigo VL 36 (Interessi dovuti in sede di dichiarazione annuale): Euro 72,00

Rigo VH 13 (Acconto dovuto): Euro 2.320,00

L'acconto dovuto sarà calcolato utilizzando la formula: (VL 38 - VL36 + VH13) x 88% = Euro (7.272,00 - 72,00 + 2.320,00) x 88% = Euro 8.377,60.

Il modello F24 sarà compilato come segue:

SEZIONE ERARIO					
	codice tributo	rateazione/regione/ prov./mesè rit.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
IMPOSTE DIRETTE - IVA	6035		2017	8.377,60	
RITENUTE ALLA FONTE					
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI					
codice ufficio	codice atto				+/- SALDO (A-B)
			TOTALE A	8.377,60 B	+ 8.377,60

C.3. METODO STORICO - CONTRIBUENTE TRIMESTRALE PER NATURA

S.3 Un contribuente trimestrale per natura provvede a calcolare l'acconto dovuto con il metodo storico.

La dichiarazione Iva presentata per l'anno 2016 evidenzia, al rigo VH 12 (debiti per l'ultimo trimestre 2016) l'importo di Euro 6.000,00.

L'acconto da versare entro il 27/12/2017 sarà quindi il seguente: Euro (6.000 x 88%) = Euro 5.280,00

Il modello F24 va compilato come segue:

		codice tributo	rateazione/regione/ prov./mesè rit.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati	
		6035		2017	5.280,00		
IMPOSTE DIRETTE - IVA							
RITENUTE ALLA FONTE							
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI							
codice ufficio	codice atto						
		TOTALE		A	5.280,00	B	SALDO (A-B)
							+ 5.280,00

*PRASSI DELLA SETTIMANA***LE RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Risoluzione n. 148/E del 6 Dicembre 2017

L'Agenzia istituisce la causale contributo (FAST) per la riscossione, tramite modello F24, dei contributi da destinare al finanziamento del Fondo per i Dipendenti da Aziende del Settore Turismo "FAST".

I COMUNICATI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Comunicato del 2 Dicembre 2017

L'Agenzia comunica che è disponibile, presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati ed utilizzabile presso gli uffici provinciali – territorio dell'Agenzia delle entrate - "la marca servizi", il nuovo contrassegno adesivo per il pagamento dei tributi speciali catastali e delle tasse ipotecarie. La "marca servizi", che ha la stessa funzione della tradizionale marca da bollo, deve essere applicata sui modelli di richiesta e sulle domande di voltura. Per consentire ai cittadini e agli operatori professionali di acquisire gradualmente la necessaria familiarità con i nuovi sistemi di pagamento, in via transitoria, fino al 31 dicembre 2017 sarà comunque ancora possibile pagare utilizzando denaro contante (e titoli al portatore).

Comunicato del 6 Dicembre 2017

L'Agenzia delle Entrate-Riscossione mette a disposizione il nuovo modello per rottamare le cartelle, dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (n. 284 del 5 dicembre 2017) della legge n. 172/2017, di conversione con modifiche del decreto legge 148/2017.

SCADENZARIO

LO SCADENZARIO DAL 07.12.2017 AL 22.12.2017

Venerdì 15 Dicembre 2017	Registrazione delle operazioni effettuate nel mese solare precedente dai soggetti esercenti il commercio al minuto e assimilati .
Venerdì 15 Dicembre 2017	Annotazione dell'ammontare dei corrispettivi percepiti da parte delle associazioni sportive dilettantistiche nell'esercizio di attività commerciali con riferimento al mese precedente.
Venerdì 15 Dicembre 2017	Emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti contraenti
Lunedì 18 Dicembre 2017	Versamento del saldo IMU 2017 da parte dei proprietari o titolari di altro diritto reale di godimento su beni immobili per i quali l'IMU è dovuta .
Lunedì 18 Dicembre 2017	Versamento del saldo TASI 2017 da parte dei Possessori o detentori di fabbricati (compresa l'abitazione principale di lusso) e di aree edificabili .
Lunedì 18 Dicembre 2017	Termine per il versamento dell' IVA dovuta per il mese precedente per i contribuenti IVA mensili.
Lunedì 18 Dicembre 2017	Termine per il versamento dell' IVA dovuta per il secondo mese precedente per i contribuenti IVA mensili che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità a terzi optando per il regime previsto dall'art. 1, comma 3, DPR 100/98.
Lunedì 18 Dicembre 2017	Termine per il versamento delle ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente
Lunedì 18 Dicembre 2017	Termine per il versamento delle ritenute alla fonte su provvigioni corrisposte nel mese precedente.
Lunedì 18 Dicembre 2017	Termine per il versamento delle somme a saldo e in acconto trattenute sugli emolumenti o sulle rate di pensione corrisposti nel mese precedente.

Lunedì 18 Dicembre 2017	Termine per il versamento delle ritenute alla fonte su contributi, indennità e premi vari corrisposti nel mese precedente.
Lunedì 18 Dicembre 2017	Termine per il versamento dell'addizionale regionale e comunale all'IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente.
Lunedì 18 Dicembre 2017	Termine per il versamento delle ritenute alla fonte su interessi e redditi di capitale vari corrisposti o maturati nel mese precedente.
Lunedì 18 Dicembre 2017	Termine per il versamento delle ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di agenzia o di collaborazione a progetto corrisposti nel mese precedente.
Lunedì 18 Dicembre 2017	Versamento ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese precedente, in relazione ai contratti di locazione breve (art. 4 commi 1 e 3 del D.l. 50/2017).
Lunedì 18 Dicembre 2017	Ultimo giorno utile per la regolarizzazione dei versamenti di imposte e ritenute non effettuati (o effettuati in misura insufficiente) entro il 16 novembre 2017 (ravvedimento) .
Martedì 20 Dicembre 2017	Versamento da parte delle imprese di assicurazione dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di Novembre 2016 nonché gli eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di Ottobre 2017 .
Martedì 20 Dicembre 2017	Versamento da parte dei condomini delle ritenute operate sui corrispettivi pagati nel periodo giugno-novembre 2017 per prestazioni relative a contratti d'appalto, di opere e di servizi effettuate nell'esercizio d'impresa il cui importo non abbia raggiunto la soglia di 500 Euro al 30.11.2017 .
